

LEGGE 22 DICEMBRE 2017 N. 219

“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”

D.A.T. : Disposizioni Anticipate di Trattamento

La legge 22 dicembre 2017 n. 219, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

Nell'ambito della sopracitata legge, l'art. 4 stabilisce al comma 1, che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento - DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti, indicando altresì un “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.

Il sopracitato art. 4 precisa inoltre che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.

Con D.M. del 10 dicembre 2019, n. 168 il Ministero della Salute ha stabilito le modalità di raccolta delle DAT nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.

Con riferimento alla relativa procedura si precisa che:

- 1) L'Ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere le DAT esclusivamente da cittadini residenti a Pralormo
- 2) La DAT deve essere consegnata, personalmente dal disponente, che deve essere maggiorenne, e deve recare la sua firma autografa;
- 3) La DAT deve essere corredata del documento d'identità valido e del codice fiscale sia del disponente che del fiduciario;
- 4) L'Ufficiale dello stato civile non partecipa alla redazione delle DAT né deve fornire informazioni in merito al contenuto delle stesse;
- 5) L'Ufficiale dello stato civile dovrà acquisire l'esplicito consenso del disponente, il quale dovrà prendere visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute;
- 6) Nella DAT potrà essere indicato un fiduciario, che deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, che accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT medesima oppure con atto successivo, che viene allegato alla DAT. La nomina del fiduciario potrà avvenire anche in un momento successivo al deposito. In questo caso disponente e fiduciario dovranno presentarsi all'Ufficio dello stato civile che ha registrato la DAT per sottoscrivere il modulo di nomina;
- 7) Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente;
- 8) Senza esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina non produce effetto;
- 9) L'incarico al fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento dal disponente, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione;

- 10) Dopo la presentazione della DAT, l'ufficiale dello stato civile provvederà a inserire i dati richiesti nell'apposito modulo elettronico predisposto dal Ministero della Salute, allegare la scansione della DAT (solo su consenso del disponente), ed a inviare tutta la documentazione tramite Pec al Ministero della Salute. L'inoltro alla Banca Dati da parte del comune delle DAT depositate, prevede la conferma di avvenuta registrazione con assegnazione del n.ro DAT di registrazione, il quale potrà essere notificato tramite mail al disponente che abbia prestato il consenso a detta notifica.
- 11) Della copia cartacea della DAT sarà assicurata adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- 12) Il disponente potrà consultare la propria DAT accedendo alla Banca Dati Nazionale, autenticandosi via SPID, CNS o CIE, sul sito www.salute.gov.it/BancaDatiDat: accesso banca dati dat;
- 13) Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta comunque la cancellazione dal Registro delle DAT.
- 14) Le DAT registrate nella Banca Dati Nazionale sono valide fino a che il disponente non decida di modificarle o revocarle;
- 15) Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;

I cittadini residenti a Pralormo, interessati alla dichiarazione, potranno depositare la propria DAT, ai fini dell'inserimento nella Banca dati nazionale, previo appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile, unitamente all'istanza di consegna (Mod. 1).

Per farlo, bisogna rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile prendendo appuntamento con il funzionario preposto al seguente numero: 0119481103 o tramite e-mail: demografici@comune.pralormo.to.it.

Per il deposito della DAT il cittadino dovrà utilizzare la seguente modulistica reperibile sul sito del Comune:

Mod. 1: Istanza di consegna della DAT

Mod. 2: Nomina del fiduciario (da presentare SOLO nel caso in cui il medesimo non abbia sottoscritto la DAT prima della consegna)

Mod. 3: Accettazione della nomina di fiduciario